

**CLASSIFICAZIONE CONSIP: CONFIDENTIAL**

**SCHEMA DI CONTRATTO  
PER LA FORNITURA DI LICENZE ORACLE IN MODALITÀ UNLIMITED E RELATIVI SERVIZI DI  
MANUTENZIONE**



## **SOMMARIO**

<b>ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE</b>	<b>4</b>	
<b>ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO</b>	<b>5</b>	
<b>ARTICOLO 3 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA</b>	<b>5</b>	
<b>ARTICOLO 4 – DURATA CONTRATTUALE</b>	<b>6</b>	
<b>ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PRODOTTI</b>	<b>6</b>	
<b>ARTICOLO 6 – TERMINI DI CONSEGNA</b>	<b>6</b>	
<b>ARTICOLO 7 – VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE DELL'OFFERTA</b>	<b>7</b>	
<b>ARTICOLO 8 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE</b>	<b>8</b>	
<b>ARTICOLO 9 – TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO ED ALTRE CONDIZIONI DI LICENZA</b>	<b>9</b>	
<b>ARTICOLO 10 – GARANZIE</b>	<b>10</b>	
<b>ARTICOLO 11 – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE</b>	<b>10</b>	
<b>ARTICOLO 12 – PENALI</b>	<b>10</b>	
<b>ARTICOLO 13 – CORRISPETTIVO</b>	<b>12</b>	
<b>ARTICOLO 14 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO</b>	<b>13</b>	
<b>ARTICOLO 14 BIS – REVISIONE DEI PREZZI</b>	<b>15</b>	
<b>ARTICOLO 15 - TRASPARENZA DEI PREZZI</b>	<b>15</b>	
<b>ARTICOLO 16 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI</b>	<b>16</b>	
<b>ARTICOLO 17 – NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>	<b>17</b>	
<b>ARTICOLO 18 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA</b>	<b>21</b>	
<b>ARTICOLO 19 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE</b>	<b>21</b>	
<b>ARTICOLO 20 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA</b>	<b>21</b>	
<b>ARTICOLO 21 – GARANZIA DEFINITIVA</b>	<b>22</b>	
<b>ARTICOLO 22 – RECESSO</b>	<b>23</b>	
<b>ARTICOLO 23 – RISOLUZIONE</b>	<b>24</b>	
<b>ARTICOLO 24 – CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE</b>	<b>26</b>	
<b>ARTICOLO 25 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO</b>	<b>27</b>	
<b>ARTICOLO 26 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI</b>	<b>27</b>	
<b>ARTICOLO 27 – COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO E FORO ESCLUSIVO</b>	<b>27</b>	
<b>ARTICOLO 28 – CLAUSOLA BEST CUSTOMER</b>	<b>28</b>	
<b>ARTICOLO 29 – FORZA MAGGIORE</b>	<b>28</b>	
<b>ARTICOLO 30 – CLAUSOLA DI PREVALENZA</b>	<b>29</b>	



## SCHEMA DI CONTRATTO

### TRA

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – I.N.A.I.L. (di seguito per brevità anche “Committente”) codice fiscale n. 01165400589, partita IVA n. 00968951004 – rappresentato dal \_\_\_\_\_, nella funzione di Direzione Centrale per l'Organizzazione Digitale, con la qualifica di Dirigente Generale, nato a \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in Roma, Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 (di seguito per brevità anche “Committente”)>

### E

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito per brevità anche “Fornitore” o “Impresa”)

### PREMESSO CHE

- a) l'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni dalla Legge del 22 dicembre 2011 n. 214 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” (“Decreto Salva-Italia”), prevede che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale possano avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei propri rapporti. Su tale base normativa, INAIL e Consip S.p.A. (nel seguito Consip) hanno stipulato apposita Convenzione il 17 marzo 2022.
- b) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento della procedura di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva della stessa.
- c) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura, a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse del Committente, per la prestazione delle attività indicate nell'art. 2;
- d) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità previste, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- e) l'Impresa ha presentato a dimostrazione del pagamento degli oneri relativi all'imposta di bollo il contrassegno n. \_\_\_\_\_ per un importo pari a € \_\_\_\_\_. <(oppure in alternativa qualora il pagamento dei suddetti oneri sia avvenuto con modalità virtuale) l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate \_\_\_\_\_”, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642 del 1972 e di successivi decreti attuativi, n. \_\_\_\_\_, per un importo pari a € \_\_\_\_\_>
- f) successivamente alla stipula da parte dell'Impresa, il Committente procederà alla sottoscrizione del contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- g) il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: **B0FC67772D**;
- h) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato I - Dichiarazione di offerta, Allegato II - Capitolato tecnico, Allegato III - Patto di integrità, Allegato IV – Privacy, definisce, in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse; saranno inoltre applicabili gli altri Allegati, eventualmente indicati dal Fornitore in sede di offerta, nella misura in cui risultino compatibili e non confliggano con la disciplina del presente contratto, ai sensi dell'art. 30 “Clausola di prevalenza”;



- i) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
- j) per il Committente si intende l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – I.N.A.I.L.- Direzione Centrale per l'Organizzazione Digitale (DCOD), Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma;
- k) n) il presente contratto non si caratterizza per alta intensità di manodopera come definito all'art. 2, comma 1, lettera e) dell'allegato I.1. del Codice.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **CONDIZIONI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO**

#### **ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. Le Premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come gli Allegati di cui al punto j) delle Premesse, nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
  - a. dalle disposizioni di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (d'ora in avanti anche solo "Codice");
  - b. dalle disposizioni degli Allegati al Codice e da quelle del D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per le sole disposizioni ancora vigenti ;
  - c. dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.
  - d. dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
  - e. dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
  - f. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
  - g. dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
  - h. dall'Allegato "Privacy" redatto dal Committente;
  - i. dalla direttiva 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
  - j. dall'Allegato III - Patto di integrità, redatto dal Committente;
  - k. dalla direttiva 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
  - l. dal decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;
  - m. ove applicabili, dalle leggi, dai regolamenti, e, in generale, dalle norme nazionali ed europee, applicabili in relazione al trattamento e/o alla protezione dei dati personali e alla sicurezza delle informazioni, così come modificate di volta in volta, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento" o "GDPR"), il D.lgs. 196/2003 come novellato dalla normativa di adeguamento italiana di cui al D. Lgs. 101/2018 (Codice privacy), circolari, pareri, direttive, le linee guida e provvedimenti interpretativi adottati dall'Autorità di Controllo nazionale e/o delle competenti autorità europee (incluso lo *European Data Protection Board*) (di seguito complessivamente "Norme in materia di Protezione dei Dati Personali");
  - n. ove applicabile, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;



3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dalla Consip - nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi in favore del Committente - prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate da Consip ovvero dal Committente per quanto di rispettiva competenza, in sede di definizione contrattuale.
4. Il Committente, ai sensi di quanto stabilito Regolamento per la gestione del Casellario informativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture tenuto presso l'A.N.A.C., provvederà a comunicare al Casellario Informativo i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
5. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 15 del Codice e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 114 del Codice il Dott. \_\_\_\_\_. L'Impresa si impegna a comunicare il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto, entro 5 giorni dalla stipula.

## ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il Committente stipula con l'Impresa, che accetta, l'affidamento della fornitura dei beni di seguito indicati e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati, quali:
  - a) **LICENZE D'USO** dei prodotti Oracle elencati nella **TABELLA "A"** e nella **TABELLA "B"**, dell'Allegato II - Capitolato tecnico, da acquisirsi in modalità Hybrid ULA;
  - b) **SERVIZI DI MANUTENZIONE** delle licenze acquisite di cui alla precedente lett. a), per 33 mesi;
  - c) **SERVIZI DI MANUTENZIONE** delle licenze d'uso derivanti da precedenti contratti elencati nella **TABELLA "C"** dell'Allegato II - Capitolato tecnico, per 33 mesi;
  - d) **SERVIZI DI MANUTENZIONE** delle licenze d'uso derivanti da precedenti contratti elencati nella **TABELLA "D.1"** dell'Allegato II - Capitolato tecnico, per i primi 9 mesi di contratto;
  - e) **SERVIZI DI MANUTENZIONE** delle licenze d'uso derivanti da precedenti contratti elencati nelle **TABELLE "D.2"** e **"D.3"** dell'Allegato II - Capitolato tecnico, per 9 mesi, eventualmente rinnovabili, con cadenza annuale, per i successivi 24 mesi, con un preavviso di almeno un mese, con possibilità di rinnovo per i primi 3 mesi e in un secondo tempo per gli eventuali 9 mesi successivi.
  - f) **FEE DI RIATTIVAZIONE**;
2. Si precisa che, in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nell'Allegato II - Capitolato tecnico, nonché nell'Allegato I – Dichiarazione di Offerta.
3. Nella fornitura deve essere compresa anche la consegna di tutti i manuali e di ogni altra documentazione tecnica idonea per assicurare il pieno e corretto funzionamento dei beni.

## ARTICOLO 3 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Le modifiche al presente Contratto verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
2. Il Committente si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore, nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b), del Codice; il



Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 120, commi 14 e 15 del medesimo Codice.

3. Il Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, apportare modifiche al Contratto di fornitura ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del Codice. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 120, commi 14 e 15 del Codice, il Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
4. Nei casi di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 120, comma 14 del Codice.
5. Il Committente si riserva inoltre la facoltà di apportare le modifiche di cui all'art. 120, comma 2, del Codice al ricorrere delle condizioni ivi previste.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

#### **ARTICOLO 4 – DURATA CONTRATTUALE**

1. Ferma restando la disciplina di cui al successivo articolo 9, il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 33 mesi, decorrenti dalla data di stipula.
2. In casi eccezionali, Il Committente potrà, in corso di esecuzione, prorogare il presente Contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto stesso.

#### **ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PRODOTTI**

1. La consegna dei prodotti avverrà secondo le modalità indicate nell'Allegato II – Capitolato tecnico, ed, in particolare, attraverso l'accesso all'apposita area di download e la messa a disposizione delle relative chiavi di accesso, in modo da consentirne l'utilizzo, a partire dal giorno della stipula; in mancanza, il Committente si riserva di applicare le penali previste nel successivo articolo "Penali". Resta convenuto che il Fornitore s'intenderà in ritardo anche nel caso in cui fornisca prodotti software non conformi alle specifiche tecniche, o nel caso in cui si verifichi una indisponibilità del servizio di download, di cui sopra.
2. I prodotti dovranno essere corredati dalla relativa documentazione e manualistica, nonché da tutta la documentazione tecnica necessaria per il loro corretto utilizzo.
3. Qualora, a seguito di successive verifiche, a campione, eseguite nel rispetto della procedura di cui all'articolo "Verifica di conformità", rilevasse che il Fornitore abbia consegnato dei beni non conformi a quanto indicato nell'Allegato II – Capitolato tecnico, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salva l'applicazione delle relative penali.
4. Il fornitore garantisce che i software sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti o conoscibili.
5. I servizi dovranno essere eseguiti nel rispetto di quanto indicato nell'Allegato II – Capitolato tecnico.

#### **ARTICOLO 6 – TERMINI DI CONSEGNA**



1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dall'art. 121 del Codice.
2. L'Impresa garantisce la piena titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi, fermo restando quanto previsto dall'art.9.
3. L'Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico, e nei relativi manuali d'uso. L'Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.

#### **ARTICOLO 7 – VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE DELL'OFFERTA**

1. Il Committente procederà alla verifica di conformità della fornitura, ai sensi dell'art. 116, comma 2 del Codice e degli artt. 36 e seguenti dell'Allegato II.14 del Codice e dei provvedimenti attuativi ivi richiamati, nei termini indicati nell'Allegato II – Capitolato tecnico.
2. La Verifica di Conformità si intende positivamente superata solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state correttamente eseguite, in particolare, a condizione che i prodotti risultino conformi – in termini di prestazioni e caratteristiche tecniche – a quanto previsto nell'Allegato II – Capitolato tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
3. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.
4. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la data del verbale verrà considerata quale **"Data di accettazione delle forniture"**, di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e f) ovvero quale **"Data di accettazione dei servizi"**, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), c), d) ed e) da parte del Committente.
5. Nel caso in cui durante la verifica venissero riscontrate delle anomalie che secondo il Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, il Committente assegnerà un termine, non inferiore a 5 giorni, entro il quale il Fornitore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per il Committente, all'eliminazione dei vizi e difformità riscontrati; in tal caso, la verifica verrà interrotta e riprenderà *ex novo* dal momento in cui il Committente riterrà eliminate le citate anomalie, salva l'applicazione delle penali, previste dal successivo articolo "Penali".
6. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dal Committente in sede di verbale verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo articolo "Penali". Tutti gli oneri che il Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
7. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, il Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c.
8. In sede di verifica di conformità, l'Impresa si impegna a fornire al Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati nonché tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte del Committente.



9. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, il Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte del fornitore, fermo quanto previsto dall'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023.
10. Su richiesta del Fornitore, il Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
11. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa. Su richiesta dell'Impresa, il Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES) o della fornitura (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
12. Il Committente si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione, con modalità comunque idonee a garantire la corretta verifica dell'esecuzione contrattuale.

#### ARTICOLO 8 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione sui prodotti, di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), c), d) ed e), a partire dalla data di stipula del presente contratto e per le durate stabilite nell'Allegato II – Capitolato Tecnico, per ciascuna tipologia di manutenzione.
2. Il servizio di manutenzione dovrà essere erogato dal Fornitore con le modalità indicate nell'Allegato II – Capitolato tecnico; in caso contrario, il Committente si riserva di applicare le penali, di cui al successivo articolo "Penali".
3. L'Impresa erogherà il servizio di manutenzione a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per il Committente, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al successivo articolo "Corrispettivo".
4. La manutenzione comprende ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti; si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.
5. Il Committente comunicherà all'Impresa i malfunzionamenti, e i livelli di severità, mediante strumento telematico, all'indirizzo <http://support.oracle.com> o tramite segnalazione telefonica, al numero 06 52436400, confermata via posta elettronica, ovvero tramite altro strumento indicato dal Committente
6. Il Fornitore prende atto che l'assegnazione del livello di severità spetta al Committente e che i termini per l'eliminazione dei malfunzionamenti decorrono dalla presa in carico della Service Request (corrispondente alla conferma via posta elettronica) e si impegna a rispettare i livelli di servizio definiti nella seguente tabella:

Livello di Severità assegnato	Tempo di presa in carico	Tempo di Ripristino delle funzionalità
Livello di Severità 1	2 ore solari	<ul style="list-style-type: none"><li>entro 1 (uno) giorno solare dalla presa in carico della Service Request per problematiche con Anomalia Nota ad Oracle;</li><li>entro 9 (nove) giorni solari dalla presa in carico della Service Request per problematiche con Anomalia Non Nota ad Oracle</li></ul>
Livello di Severità 2	7 ore lavorative	entro 30 (trenta) giorni lavorativi a partire dalla presa in carico della





		Service Request.
<b>Livello di Severità 3</b>	24 ore lavorative	entro <u>40 (quaranta) giorni lavorativi</u> a partire dalla presa in carico della Service Request.
<b>Livello di Severità 4</b>	24 ore lavorative	entro <u>40 (quaranta) giorni lavorativi</u> a partire dalla presa in carico della Service Request.

7. Ai fini del rispetto dei precedenti termini è ammessa anche una fix temporanea, una circumvention o un bypass, purché seguito dalla correzione definitiva del malfunzionamento, per la fornitura della quale, l'Impresa potrà concordare con il Committente, un nuovo termine per la risoluzione definitiva del malfunzionamento. Nel caso in cui il Fornitore abbia messo a disposizione la soluzione temporanea e concordato un nuovo termine per la risoluzione definitiva, tale nuovo termine sarà oggetto di eventuale applicazione delle penali previste nell'articolo "Penali".
8. Le Parti convengono che, qualora, nel corso della gestione della Service Request, il Fornitore necessiti di ulteriori input o informazioni da parte del Committente, riconosciuti dal Committente necessari e pertinenti, per la misurazione delle tempistiche sopra indicate, la Service Request verrà sospesa per il tempo strettamente necessario al Committente per fornire le informazioni richieste.

#### ARTICOLO 9 – TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO ED ALTRE CONDIZIONI DI LICENZA

1. Il Fornitore riconosce ad INAIL il diritto di installare illimitatamente i prodotti Oracle elencati nell'Allegato "II" – Capitolato Tecnico – TABELLA "A" e "B", nell'arco del periodo di durata contrattuale (Unlimited Deployment). INAIL non dovrà emettere alcun ordinativo formale per installare tali prodotti.
2. Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del presente Contratto ("Data di Certificazione"), INAIL potrà avvalersi dell'opzione di certificazione (opzione a.) o non-certificazione (opzione b.), in particolare:

##### **a. Certificazione di Deployment – Opzione di Certificazione**

Qualora al termine del periodo di Unlimited Deployment INAIL decidesse di certificare, sarà tenuta a fornire ad Oracle una dichiarazione attestante il numero delle licenze d'uso per i Programmi Unlimited Deployment installati ed eseguiti alla scadenza del Periodo di Unlimited Deployment ("Numero di Licenze Certificate"). In tale data i quantitativi delle licenze d'uso dei Programmi Unlimited Deployment verranno fissati definitivamente in base al Numero di Licenze Certificate e sarà attribuito al Cliente un diritto non esclusivo, non trasferibile, non soggetto a royalties, a tempo indeterminato di utilizzare i Programmi e di ricevere i servizi di Supporto Tecnico ordinati, a condizione che l'utilizzo da parte del Committente avvenga in conformità con i termini e le condizioni previste dal presente contratto;

##### **b. Certificazione di Deployment – Opzione di Non Certificazione**

INAIL potrà esercitare l'opzione di Non-Certificazione, fornendo ad Oracle una lettera firmata da un rappresentante legale ("Lettera di Non- Certificazione") in cui si afferma che alla fine del Periodo di Unlimited Deployment (i) INAIL sceglie di non certificare alcuna quantità di licenza di tipo Unlimited Deployment installata e utilizzata durante il periodo Unlimited Deployment ai sensi del presente contratto e (ii) riconosce di essere autorizzato a utilizzare esclusivamente le Licenze e relative quantità corrispondenti ai CSI elencati nell'Allegato xx – Supporto Esistente.

Onde consentire ad Oracle di validare la mancata Certificazione di Deployment, INAIL si rende sin da ora disponibile a fornire ad Oracle tutte le informazioni e l'assistenza necessaria che potranno essere ragionevolmente richiesti a tale scopo. Alla fine del Periodo di Unlimited Deployment, tutti i diritti concessi ai sensi del presente



contratto termineranno e INAIL non avrà alcun obbligo di mantenere il supporto tecnico, relativo ai prodotti, oggetto del presente contratto.

#### **ARTICOLO 10 – GARANZIE**

1. L'Impresa garantisce la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti e dichiara che tali suoi diritti sono e saranno liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. L'Impresa, conformemente alle proprie specifiche, garantisce di adottare tutte le misure utili alla rilevazione e rimozione di virus noti alla data di disponibilità sul mercato dei prodotti software oggetto del presente Contratto.
3. L'Impresa, conformemente alle proprie specifiche, garantisce di adottare tutte le misure utili alla rilevazione e rimozione di virus noti alla data di disponibilità sul mercato dei prodotti software oggetto del presente Contratto.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo INAIL restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
5. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui all'articolo "Verifica di conformità".
6. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 90 (novanta) giorni dalla scoperta.
7. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa anche ad una soltanto delle obbligazioni di cui ai precedenti commi, INAIL, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, nei limiti previsti dal successivo art. 21, comma 2, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo "Risoluzione" in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c.

#### **ARTICOLO 11 – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE**

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 11, comma 6 del Codice in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o, impiegato nell'esecuzione del contratto il Committente trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del Codice, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
2. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Committente paga, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore.
3. Il Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il Committente provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti

#### **ARTICOLO 12 – PENALI**

1. In caso di **interruzione e/o esito negativo della verifica di conformità** avente ad oggetto i prodotti di cui all'art. 2 co. 1 lett. a), per cause imputabili al Fornitore, il Committente applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,3% del corrispettivo contrattuale, di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a), per ogni giorno di ritardo maturato, sino all'esito positivo della verifica.



2. In caso di **interruzione e/o esito negativo della verifica di conformità** avente ad oggetto i servizi di cui all'art. 2 co. 1 lett. b) e lett. c) per cause imputabili al Fornitore, il Committente applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,3‰ del canone trimestrale di cui all'articolo 13, comma 1, lett. b) e c), per ogni giorno di ritardo maturato, sino all'esito positivo della verifica.
3. Nell'ipotesi in cui, **nell'ambito dei servizi di manutenzione**, di cui al precedente art. "Servizio di manutenzione", si verifichi un ritardo rispetto ai termini per la presa in carico, il Committente applicherà le seguenti penali:
  - a. per Livello di severità 1: 0,05‰ dell'importo relativo al canone trimestrale di manutenzione, di cui all'art.13, comma 1, lett. b) e c), per ogni ora solare di ritardo;
  - b. per Livello di severità 2: 0,04‰ dell'importo relativo al canone trimestrale di manutenzione, di cui all'art.13, comma 1, lett. b) e c), per ogni ora lavorativa di ritardo;
  - c. per Livello di severità 3: 0,04‰ dell'importo relativo al canone trimestrale di manutenzione, di cui all'art.13, comma 1, lett. b) e c), per ogni ora lavorativa di ritardo;
4. Nell'ipotesi in cui, **nell'ambito dei servizi di manutenzione** di cui al precedente art. "Servizio di manutenzione", si verifichi un ritardo rispetto ai termini per il ripristino, il Committente applicherà le seguenti penali:
  - a. per Livello di severità 1: 0,125‰ dell'importo relativo al canone trimestrale di manutenzione, di cui all'art.13, comma 1, lett. c), per ogni ora solare di ritardo;
  - b. per Livello di severità 2: 0,08‰ dell'importo relativo al canone trimestrale di manutenzione, di cui all'art.13, comma 1, lett. c), per ogni ora lavorativa di ritardo;
  - c. per Livello di severità 3: 0,0125‰ dell'importo relativo al canone trimestrale di manutenzione, di cui all'art.13, comma 1, lett. c), per ogni ora lavorativa di ritardo;
5. Nel caso in cui, come previsto all'articolo "Nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali", del presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e *assessment* compiuti dal Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile primario del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", il Committente applicherà al Fornitore Responsabile primario una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 13 per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. "condizioni particolare di risoluzione".
6. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate al Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
7. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo "Corrispettivo". Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, il Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
8. Il Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 22 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
9. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, il Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all' art. 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.



10. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere al Committente l'ammontare di eventuali oneri che lo stesso Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

### ARTICOLO 13 – CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo dei beni e servizi, di cui all'art.2, è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), al netto di IVA, così suddiviso:
- a) corrispettivo contrattuale per la fornitura dei beni di cui all'art.2, comma 1, lett a), **TABELLA "A"**, pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_);
  - b) corrispettivo contrattuale per la fornitura dei beni di cui all'art.2, comma 1, lett a), **TABELLA "B"**, pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_);
  - c) corrispettivo contrattuale per il servizio di cui all'art.2, comma 1, lett. b), **riferito alla TABELLA "A" e ai primi 9 mesi di contratto**, pari a *<inserire importo a e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), per un canone trimestrale pari a *<inserire importo a e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_);
  - d) corrispettivo contrattuale per il servizio di cui all'art.2, comma 1, lett. b), **riferito alla TABELLA "A" e alla seconda annualità di contratto**, pari a *<inserire importo a e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), per un canone trimestrale pari a *<inserire importo a e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_);
  - e) corrispettivo contrattuale per il servizio di cui all'art.2, comma 1, lett. b), **riferito alla TABELLA "A" e alla terza annualità di contratto**, pari a *<inserire importo a e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), per un canone trimestrale pari a *<inserire importo a e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_);
  - f) corrispettivo contrattuale per il servizio di cui all'art.2, comma1, lett. b), **riferito alla TABELLA "B" e ai primi 9 mesi di contratto**, pari a *<inserire importo a e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), per un canone trimestrale pari a *<inserire importo a e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_);
  - g) corrispettivo contrattuale per il servizio di cui all'art.2, comma1, lett. b), **riferito alla TABELLA "B" e alla seconda annualità di contratto**, pari a *<inserire importo a e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), per un canone trimestrale pari a *<inserire importo a e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_);
  - h) corrispettivo contrattuale per il servizio di cui all'art.2, comma1, lett. b), **riferito alla TABELLA "B" e alla terza annualità di contratto**, pari a *<inserire importo a e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), per un canone trimestrale pari a *<inserire importo a e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_);
  - i) corrispettivo contrattuale per il servizio di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), **riferito alla TABELLA "C" e ai primi 9 mesi di contratto** pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), per un canone trimestrale pari a *<inserire importo a e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_);
  - j) corrispettivo contrattuale per il servizio di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), **riferito alla TABELLA "C" e alla seconda annualità di contratto** pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), per un canone trimestrale pari a *<inserire importo a e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_);
  - k) corrispettivo contrattuale per il servizio di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), **riferito alla TABELLA "C" e alla terza annualità di contratto** pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), per un canone trimestrale pari a *<inserire importo a e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_);
  - l) corrispettivo contrattuale per il servizio di cui all'art.2, comma 1, lett. d), **riferito alla TABELLA "D.1"**, pari a *<inserire importo a e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), per un canone trimestrale pari a *<inserire importo a e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_);



- m) corrispettivo contrattuale per il servizio di cui all'art.2, comma 1, lett. e), **riferito alla TABELLA "D.2" e ai primi 9 mesi di contratto**, pari a *<inserire importo a e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), per un canone trimestrale pari a *<inserire importo a e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_);
- n) corrispettivo contrattuale per il servizio di cui all'art.2, comma1, lett. e), **riferito alla TABELLA "D.2" e alla seconda annualità di contratto**, pari a *<inserire importo a e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), per un canone trimestrale pari a *<inserire importo a e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_);
- o) corrispettivo contrattuale per il servizio di cui all'art.2, comma1, lett. e), **riferito alla TABELLA "D.2" e alla terza annualità di contratto**, pari a *<inserire importo a e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), per un canone trimestrale pari a *<inserire importo a e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_);
- p) corrispettivo contrattuale per il servizio di cui all'art.2, comma1, lett. e), **riferito alla TABELLA "D.3" e ai primi 9 mesi di contratto**, pari a *<inserire importo a e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), per un canone trimestrale pari a *<inserire importo a e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_);
- q) corrispettivo contrattuale per il servizio di cui all'art.2, comma1, lett. e), **riferito alla TABELLA "D.3" e alla seconda annualità di contratto**, pari a *<inserire importo a e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), per un canone trimestrale pari a *<inserire importo a e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_);
- r) corrispettivo contrattuale per il servizio di cui all'art.2, comma1, lett. e), **riferito alla TABELLA "D.3" e alla terza annualità di contratto**, pari a *<inserire importo a e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), per un canone trimestrale pari a *<inserire importo a e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_);
- s) corrispettivo contrattuale per la fornitura di cui all'art. 2, comma 1, lett. f), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_).
2. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Impresa medesima di ogni relativo rischio e/o alea. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 14 bis.
5. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

#### ARTICOLO 14 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 13, l'Impresa potrà emettere fattura:
- a) con riferimento alla fornitura di cui all'art.2, comma 1, lett. a), l'Impresa potrà emettere fattura a decorrere dalla relativa "Data di accettazione della fornitura";
  - b) con riferimento alla fornitura di cui all'art.2, comma 1, lett. b), l'Impresa potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio";
  - c) con riferimento alla fornitura di cui all'art.2, comma 1, lett. c), l'Impresa potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio";
  - d) con riferimento alla fornitura di cui all'art.2, comma 1, lett. d), l'Impresa potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio";



- e) con riferimento alla fornitura di cui all'art.2, comma 1, lett. e), l'Impresa potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio";
- f) con riferimento alla fornitura di cui all'art.2, comma 1, lett. f), l'Impresa potrà emettere fattura a decorrere dalla relativa "Data di accettazione della fornitura".
2. Il Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il Committente procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta del Committente, non produrrà alcun interesse.
4. Il Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
5. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
6. Si precisa che le fatture, di cui al comma 1, lett. a), b), c) e d), dovranno essere prodotte unitamente al relativo verbale positivo di verifica di conformità.
7. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a \_\_\_\_\_ Ufficio \_\_\_\_\_ e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio \_\_\_\_\_, il Codice Identificativo Gare (CIG) **B0FC67772D** e il CUP \_\_\_\_\_. Il Fornitore è obbligato a uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, da applicarsi alle amministrazioni pubbliche. Le fatture dovranno pervenire in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), sistema informatico di supporto al "processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie". Nell'ambito del tracciato XML di scambio, è necessario valorizzare i seguenti campi come indicato nella tabella che segue:

CODICE UNIVOCO UFFICIO	RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE CODICE	CODICE CIG	AUTORIZZAZIONE ALLA FATTURAZIONE
81GXA9	Simea	Inserire CIG	Inserire Codice AF

8. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione di cui al precedente comma 6, definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e s.m.i., sono concordati tra le parti in 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura. Il bonifico, previo accertamento dell'INAIL della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente n. \_\_\_\_\_ intestato all'Impresa presso \_\_\_\_\_
9. Il pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente e in particolare secondo quanto previsto dall'art. 125 del Codice, dal D.lgs. n. 231/2002 nonché dalla disciplina in materia di Contabilità del Committente.



10. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
11. Il bonifico, previo accertamento del Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell' art. 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del contratto. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta al Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
12. La Società, ai sensi dell' art. 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato al Committente. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
13. Il presente contratto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 125, comma 1, del Codice e, pertanto, non si darà luogo all'anticipazione del prezzo.

#### **ARTICOLO 14 BIS – REVISIONE DEI PREZZI**

1. A partire dalla data di stipula del contratto, alla scadenza di ciascun *anno* (di seguito "Periodo/i di Rilevazione") i prezzi relativi ai servizi di manutenzione di cui all'art. 2 co. 1 lett. b) e c) (di seguito "Prezzi oggetto di Rilevazione") potranno essere oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 del Codice in base all'indice dei prezzi alla produzione dei servizi relativo al codice ateco 62: "Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse" pubblicato da ISTAT, (di seguito "Indice di Riferimento").
2. In particolare, si considererà la variazione percentuale valore dell'Indice relativo al mese in cui ricade la data di stipula del Contratto e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione. Qualora la variazione percentuale (in aumento o in diminuzione) dell'Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5% i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione, applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all'80% dell'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%.
3. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di 30 giorni decorrenti dalla conclusione dei Periodi di rilevazione.
4. Qualora emerga dall'istruttoria l'effettiva necessità di revisione dei prezzi, il Committente con propria determinazione, provvederà all'aggiornamento dei Prezzi oggetto di Rilevazione, limitatamente alle prestazioni non ancora eseguite alla scadenza del Periodo di Rilevazione, nel rispetto degli stessi periodi di rilevazione, indici di riferimento e soglie di variazione previsti nel presente articolo.
5. Qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dal Committente, ai sensi dell'art. 60, comma 5 del Codice, il Committente stessa avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art.23\_ oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.
6. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

#### **ARTICOLO 15 - TRASPARENZA DEI PREZZI**

Classificazione Consip: Confidential

ULA Oracle per INAIL - ID 2760

Condizioni di contratto





1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
  - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del Codice al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o l'Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà del Committente di incamerare la garanzia prestata.
3. L'Impresa si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

#### **ARTICOLO 16 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che il Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata A.R. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.
3. L'Impresa, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. L'Impresa che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
5. L'Impresa si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti del Committente e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
6. Il Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere al





Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, del Codice anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che il Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.
9. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

#### **ARTICOLO 17 – NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Impresa è nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "*Normativa in tema di trattamento dei dati personali*") e delle istruzioni nel seguito fornite.
2. L'Impresa/Responsabile ha dichiarato di possedere garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
3. Le finalità del trattamento sono: sono indicate nell'Allegato - Privacy.
4. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: i) dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc..).
5. Le categorie di interessati sono: es. dipendenti e collaboratori, utenti dei servizi, ecc.
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
  - a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
  - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;



- c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che l'Impresa si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
  - d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
    - o si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
    - o ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
    - o trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
  - e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (*privacy by design*), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (*privacy by default*);
  - f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
  - g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'art. 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'art. 36 del medesimo Regolamento UE;
  - h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
  - i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.
7. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:
- a. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
  - b. la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
  - c. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
  - d. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;



- e. la redazione del Piano di sicurezza e l'implementazione delle relative contromisure, conformemente al principio di privacy by design ex art. 25 del GDPR;
  - f. i controlli previsti dal Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI) del Titolare del trattamento, certificato secondo lo Standard ISO 27001, nel rispetto delle policy definite nel SGSI.
8. Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento specifiche, informando il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione
9. Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al titolare.
- Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; il Committente potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate il Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale
10. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, il Committente assegnerà al Fornitore/Responsabile iniziale del trattamento un termine congruo, entro cui far adottare tutte le misure più opportune. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, il Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
11. Il Responsabile del trattamento manleva e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.
12. Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante *"Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema"*.
13. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento – anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati – eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.



14. Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. Il Committente potrà. In ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.
15. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
16. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
17. Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
18. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare – nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse – con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.
19. In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, il Fornitore dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell'ambito dell'UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo. Nel caso in cui si renda necessario un trasferimento di Dati Personali al di fuori dell'Unione europea per l'erogazione di servizi connessi al Contratto – da intendersi anche come accesso ai dati da un paese terzo – il Fornitore, previa specifica autorizzazione del Committente potrà procedere al trasferimento dei dati da o verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'Unione europea che sia coperta da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 Regolamento o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 46, par. 2, lett. c) del Regolamento, utilizzo delle norme vincolanti d'impresa Binding Corporate Rules – BCR), fatta salva la necessità valutata preventivamente tra le Parti di adottare eventuali misure supplementari per garantire l'efficacia di tali garanzie. Il Fornitore dovrà, inoltre, garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati – ivi comprese le infrastrutture deputate alle funzioni di *business continuity* e di *disaster recovery*, anche se esternalizzate – abbiano sede nell'UE – fatte salve eventuali motivate ragioni di natura normativa o tecnica, che devono essere preventivamente approvate dal Committente – e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo.
20. Nel caso di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implichi comunque il trasferimento al di fuori dell'UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura del Fornitore.
21. Qualora dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate misure e garanzie di cui sopra, il Committente diffiderà il Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 1454 c.c., all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento alla diffida, il



Committente ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.>

#### **ARTICOLO 18 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

1. L'Impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dal Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

#### **ARTICOLO 19 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE**

1. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. L'Impresa, pertanto, si impegna a manlevare e tenere indenne il Committente da ogni rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, di diritto d'autore o di diritti di privativa in genere concernenti la fornitura oggetto del Contratto, con obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze o autorizzazioni necessarie, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del Committente.
3. Qualora venga promossa nei confronti del Committente un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, o sulle soluzioni tecniche o di altra natura realizzate o adottate dall'Impresa, quest'ultima manleverà e terrà indenne il Committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del Committente.
4. Il Committente si impegna a informare prontamente per iscritto il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma e, in caso di difesa congiunta, riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Committente.
5. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui ai precedenti commi, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

#### **ARTICOLO 20 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto del Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni,



- negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il Fornitore è responsabile complessivamente dei danni che possano derivare dall'esecuzione del presente contratto, fino ad un massimo di 2,5 volte il corrispettivo contrattuale, salvi i casi di dolo e colpa grave, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17.
  3. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizza assicurativa conforme ai requisiti indicati nella documentazione della procedura selettiva.
  4. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
  5. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., il Committente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte dell'Impresa ferma restando la possibilità del Committente di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
  6. Qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora il Committente non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
  7. Resta fermo che l'Impresa si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, al Committente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

#### **ARTICOLO 21 – GARANZIA DEFINITIVA**

1. Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché, ove esistente, le obbligazioni assunte con il Patto di integrità. La garanzia copre, altresì, l'eventuale aumento delle prestazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto attuativo, secondo le modalità di cui all'art. 120, comma 9 del Codice.
2. Il Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:
  - per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore;
  - per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
4. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.
5. Il Committente ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno



eventualmente eccedente la somma incamerata.

6. Il Committente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali nonché per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto.
7. La Committente potrà richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta del Committente medesima. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti al Fornitore.
7. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 117, comma 8, del Codice, previa deduzione di crediti del Committente verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dal Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il fornitore dovrà inviare per conoscenza al Committente la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. Il Committente si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.
8. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.
9. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 117 del Codice.
10. Il Fornitore si impegna a consegnare, alla scadenza della rata e con tempestività, al Committente, la quietanza di pagamento del premio periodico, atta a comprovare la validità della polizza fideiussoria prodotta per la stipula del contratto o, nei diversi casi di sostituzione del garante, variazioni anagrafiche o integrazioni, la nuova polizza/appendice eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

## **ARTICOLO 22 – RECESSO**

1. Limitatamente ai servizi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c) del presente Contratto e fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, il Committente ha diritto nei casi di:
  - a) giusta causa;
  - b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi.Di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - a) qualora sia stato depositato contro l'Impresa un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del Codice.
  - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. Il Committente, ai sensi dell'art. 123, commi 1 e 2 del Codice, ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto, limitatamente ai servizi di cui all'articolo 2,





- comma 1, lett. b) e c), in qualunque momento, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo PEC previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, determinato ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del Codice. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.
4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
  5. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente. Il Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
  6. In aggiunta ai commi precedenti, il Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l'Impresa non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

#### **ARTICOLO 23 – RISOLUZIONE**

1. Il Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
  - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 120 del Codice; ;
  - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 120, comma 2 del Codice relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo.
  - c) sono state superate le soglie fissate dal Committente nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 120, comma 1, lett. e), del Codice;
  - d) l'Impresa si è trovata, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1 del Codice, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
  - e) l'Impresa ha commesso, nel corso della procedura, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'art. 98, comma 4, lett. a) del Codice;
  - f) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE;
  - g) ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";
  - h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il Committente, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";
  - i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R.;
  - j) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che





impediscono all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

- k) nei casi di cui ai seguenti articoli: "Verifica di conformità", "Garanzie", "Penali", "Trasparenza dei prezzi", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", "Obblighi di riservatezza", "brevetti industriali e diritti d'autore", "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", "Condizioni particolare di risoluzione", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Clausola Best customer", "Forza Maggiore";
- l) nei casi di violazione del Patto di integrità.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall' art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Il Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
  - a) qualora nei confronti dell'impresa sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 D.lgs. n. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 95 del Codice o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
  - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
3. Il Committente può avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c.: i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 355 e 356 c.p. ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 3, lett. e 2) del patto di Integrità, sia stata disposta nei confronti dei "pubblici amministratori"<sup>1</sup> che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. Nei casi sopra indicati sub i) e ii), il Committente eserciterà la potestà risolutoria previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto Contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.
4. Nel caso in cui il Committente accerti un grave inadempimento dell'Impresa ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti all'Impresa. L'accertamento viene compiuto mediante relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Impresa. Il Committente contestualmente assegna un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'Impresa dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Impresa abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto con atto scritto comunicato il Fornitore di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto del Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

---

<sup>1</sup> Per "pubblici amministratori" si intendono i soggetti che hanno esercitato attività di pubblico interesse.



5. Qualora l'Impresa ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, il Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Impresa, qualora l'inadempimento permanga, il Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
6. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dal Committente, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, l'Impresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto del Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
7. Nel caso di risoluzione del contratto l'Impresa ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, ai sensi dell'art. 122, comma 5 del Codice.
8. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire al Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.
9. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno il Committente incamererà la garanzia definitiva.
10. Resta fermo quanto previsto all'art. 122 del Codice.

#### ARTICOLO 24 – CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE

1. Fermo quanto previsto all'art. 17, il Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
  - a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell'art. 17 ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile e/o del Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
  - b) nel caso in cui a seguito di *audit*, *assessment*, sopralluoghi e ispezioni svolti dal Committente o da terzi incaricati dal Committente di cui all'art. 17 risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile e/o del Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, costituisce causa di risoluzione, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui al successivo art. "Forza Maggiore". In tale ultimo caso, sarà onere dell'Impresa che invoca la risoluzione del contratto ai sensi del predetto articolo, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al successivo art. "Forza Maggiore". Nel caso in cui il Committente non contesti la domanda di risoluzione proposta dall'Impresa, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 c.c., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui il Committente contesti la domanda di risoluzione proposta dall'Impresa per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c. c., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui al successivo articolo "Forza Maggiore", dell'applicazione delle penali di cui all'omonimo articolo "Penali".



e/o dei rimedi risolutivi, previsti al precedente articolo.

3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, da parte del Committente, comportano la conseguente segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione e potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 98, comma 3, lettera c) del Codice.

#### **ARTICOLO 25 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**

1. È fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, nu. 2, lettera d) del Codice.
2. L'Impresa può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120, comma 12, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Committente. Si applicano, invece, le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto all'Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **ARTICOLO 26 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al Committente per legge.
2. Laddove la registrazione sia operata dal Committente, questa comunica al Fornitore l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta al Committente entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.
3. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.

#### **ARTICOLO 27 – COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO E FORO ESCLUSIVO**

1. Per il presente contratto trova applicazione la disciplina di cui all'art. 215 del Codice relativamente al Collegio Consultivo Tecnico (di seguito, "CCT").
2. Il Committente deve costituire, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto e, comunque non oltre dieci giorni da tale data, un CCT ai sensi dell'art. 215 del Codice e secondo le modalità di cui all'Allegato V.2 del Codice, allo scopo di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione delle prestazioni.



3. Il numero dei membri del CCT è tre.
4. Il Committente concorderà con il Fornitore le modalità per la costituzione e gli adempimenti del suddetto CCT. I costi saranno ripartiti tra le parti.
5. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **ARTICOLO 28 – CLAUSOLA BEST CUSTOMER**

1. La società Oracle Italia S.r.l. a socio unico si impegna al rispetto della clausola che equipara il Committente alla sua primaria clientela. Pertanto a parità di termini e condizioni, i prezzi che la società Oracle Italia S.r.l. ha praticato e praticherà al Committente, secondo quanto indicato al presente articolo non devono essere superiori a quelli praticati ad altri clienti per forniture analoghe e di valore economico paragonabile. Qualora la società Oracle Italia S.r.l. per ragioni di politica commerciale si trovi nelle condizioni di dover effettuare forniture sul mercato a prezzi inferiori a quelli praticati al Committente, dovrà informare il Committente e negoziare con la stessa in buona fede per concordare con questa nuovi termini applicabili ai contratti futuri e/o a quelli ancora in essere limitatamente, per questi ultimi, ai prodotti ancora da fornire e alla manutenzione a essi relativa.
2. Qualora la società Oracle Italia S.r.l. risultasse inadempiente a quanto stabilito nel presente articolo, il Committente potrà risolvere di diritto il presente contratto e richiedere la restituzione della quota parte di supporto e/o servizio già pagata e non ancora goduta al momento dell'inadempimento

#### **ARTICOLO 29 – FORZA MAGGIORE**

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
  - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
  - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
  - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penalie/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui ai corrispondenti articoli del presente contratto. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare al Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire al Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo.
3. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto, in linea con l'art. 121, comma 5, del Codice, a rispettare le prescrizioni



contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, il Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. È fatto obbligo al Fornitore comunicare al Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché il Committente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

4. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà del Committente recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. "Recesso" del presente contratto.

Qualora l'evento di Forza maggiore determini l'impossibilità della prestazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo "Condizioni particolari di risoluzione".

#### **ARTICOLO 30 – CLAUSOLA DI PREVALENZA**

1. Le Parti riconoscono ed accettano che, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto e non in contrasto con lo stesso, si applicheranno i termini e le condizioni degli altri Allegati, eventualmente prodotti dal fornitore, in sede di offerta.

Roma, lì \_\_\_\_\_

Il Committente

L'Impresa

il legale rappresentante

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: articolo "Oggetto del contratto", articolo "Durata contrattuale" articolo "Termini di consegna" articolo "Verifica di conformità e accettazione dell'offerta", articolo "Inadempienze contributive e retributive", articolo "Penali", articolo "Corrispettivo", articolo "Fatturazione e pagamento", articolo "Obblighi in tema tracciabilità flussi finanziari", articolo "Nomina a Responsabile del Trattamento dei dati personali", articolo "Obblighi di riservatezza", articolo "Danni, Responsabilità Civile e polizza assicurativa", articolo "Garanzia definitiva", articolo "Recesso", articolo "Risoluzione", articolo "Condizioni particolari di risoluzione", articolo "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", articolo "Collegio consultivo tecnico e Foro esclusivo", articolo "Clausola Best Customer".

L'Impresa

Il Legale Rappresentante

**NB Il presente contratto deve essere sottoscritto con firma digitale**

Classificazione Consip: Confidential

ULA Oracle per INAIL - ID 2760

Condizioni di contratto